

STATUTO

PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE

ALL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

Roma, 2009

CONFERENZA DEI MINISTRI GENERALI
DEL PRIMO ORDINE FRANCESCANO E DEL TOR



Roma, 28 marzo 2002

Caro fr. Valentín,

con lettera del 13 febbraio scorso, a nome della Conferenza degli Assistenti generali dell'Ordine Franciscano Secolare, ci hai inviato lo *Statuto per l'Assistenza spirituale e pastorale all'Ordine Franciscano Secolare*, riveduto a seguito di uno studio attento e approfondito fatto sulla base delle Costituzioni Generali dell'OFS approvate definitivamente dalla CIVCSVA l'8 dicembre 2000.

Vengo ora a comunicarti che la nostra Conferenza di Ministri generali del Primo Ordine e del TOR, riunitasi in data 25 marzo 2002, **ha approvato il medesimo Statuto**, il quale, in forza della sua approvazione, entra immediatamente in vigore in sostituzione del precedente, approvato nel 1992.

I Ministri generali impegnano la CAS a portare a conoscenza di tutti i Fratelli del Primo Ordine Franciscano e del TOR il nuovo Statuto promovendone la conoscenza e lo studio, affinché questo strumento possa servire come base per il nostro servizio fraterno all'OFS e possa guidare tutti nelle relazioni con il medesimo Ordine in conformità alla nostra vocazione e alla specifica indole dell'OFS.

Approfitto dell'occasione per ringraziare, anche a nome degli altri Ministri generali, te e gli altri Assistenti generali dell'OFS per il vostro generoso e costante servizio.

A te e agli altri Assistenti auguro una Santa Pasqua.

Fraternamente.

Fr. Joachim Giermek
Ministro generale OFMConv.
Presidente di turno

Per conoscenza: Emanuela De Nunzio

Fr. VALENTÍN REDONDO, OFMConv.
Presidente di turno della CAS
Roma



STATUTO PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE ALL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

Titolo I: Principi generali

Art. 1

1. La cura spirituale e pastorale dell'OFS è stata affidata dalla Chiesa, in virtù dell'appartenenza alla medesima famiglia spirituale, al Primo Ordine Franciscano ed al Terzo Ordine Regolare (TOR) ai quali da secoli è collegata la Fraternità secolare¹.
2. I Francescani religiosi e secolari infatti, in modi e forme diverse, ma in comunione vitale reciproca, intendono rendere presente il carisma del comune Serafico Padre nella Chiesa e nella società².
3. Perciò, in segno concreto di comunione e di corresponsabilità, i Superiori religiosi devono assicurare l'assistenza spirituale a tutte le Fraternità dell'OFS³.

Art. 2

1. La cura spirituale e pastorale si realizza in un doppio servizio:
 - a) l'ufficio fraterno dell'*altius moderamen* da parte dei Superiori maggiori⁴;
 - b) l'assistenza spirituale alle Fraternità ed ai loro Consigli.
2. L'*altius moderamen* mira a garantire la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana⁵.
3. L'assistenza spirituale ha lo scopo di favorire la comunione con la Chiesa e con la Famiglia Francescana attraverso la testimonianza e condivisione della spiritualità francescana, di cooperare alla formazione iniziale e permanente dei francescani secolari e di manifestare l'affetto fraterno dei frati verso l'OFS⁶.

Art. 3

1. Questo doppio servizio integra ma non sostituisce quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e l'animazione delle Fraternità ai vari livelli⁷.
2. Si esercita secondo il presente Statuto comune ai quattro Ordini religiosi (OFM, OFMConv, OFMConv, TOR) e va svolto collegialmente a tutti i livelli superiori a quello locale⁸.

1 Cf. *Cost OFS* 85.1: "Dalla storia francescana e dalle Costituzioni del Primo Ordine Franciscano e del TOR appare in forma patente che questi Ordini si riconoscono impegnati in virtù della comune origine e carisma e per volontà della Chiesa all'assistenza spirituale e pastorale dell'OFS. Cfr. *Costituzioni OFM*, 60; *Costituzioni OFM Conv.*, 116; *Costituzioni OFM Cap.*, 95; *Costituzioni TOR*, 157; *Regola del Terz'Ordine del Papa Leone XIII*, 3, 3; *Regola approvata da Paolo VI*, 26".

2 Cf. *Regola OFS* 1.

3 Cf. *Cost OFS* 89.1.

4 Cf. *CIC* 303.

5 *Cost OFS* 85.2.

6 Cf. *Cost OFS* 89.3; 90.1.

7 Cf. *Cost OFS* 86.2.

8 Cf. *Cost OFS* 87.1; 88.5; 90.3.



Art. 4

1. Il presente Statuto ha lo scopo di definire, in modo unitario e concreto, il servizio della cura spirituale e pastorale all'OFS tenendo conto dell'unità del medesimo Ordine.
2. Questo Statuto è approvato dalla Conferenza dei Ministri generali. Ad essa appartiene il diritto di modifica e di interpretazione autentica.
3. Le disposizioni che non concordano con il presente Statuto sono abrogate.

Titolo II: Il ruolo dei Superiori maggiori

a. Principi generali

Art. 5

1. La cura spirituale e pastorale dell'OFS è dovere anzitutto dei Superiori maggiori del Primo Ordine e del TOR⁹.
2. Essi esercitano il loro ufficio mediante:
 - a) l'erezione delle Fraternità locali;
 - b) la visita pastorale;
 - c) l'assistenza spirituale.Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato¹⁰.
3. I Superiori maggiori francescani sono responsabili per la qualità del servizio pastorale e dell'assistenza spirituale, anche nei casi in cui per la nomina dell'Assistente è necessaria l'autorizzazione previa di un Superiore religioso o dell'Ordinario del luogo¹¹.
4. Devono inoltre curare la formazione e l'interessamento dei religiosi nei riguardi dell'OFS ed assicurare una preparazione specifica agli Assistenti perché siano idonei e preparati¹².
5. Infine devono approvare il Regolamento interno delle Conferenze degli Assistenti spirituali a tutti i livelli.

Art. 6

1. L'erezione canonica di nuove Fraternità locali sia fatta a richiesta dei francescani secolari interessati, previa consultazione e con la collaborazione del Consiglio dell'OFS di livello superiore, con il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale. È necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo per l'erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani del Primo Ordine o del TOR¹³.
2. L'eventuale passaggio di una Fraternità locale alla cura pastorale di altro Ordine religioso francescano si effettua secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale dell'OFS¹⁴.
3. La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione con il Primo Ordine e il TOR. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa, e serve a garantire la fedeltà al carisma francescano ed a favorire la comunione con la Chiesa e la Famiglia Francescana¹⁵.

9 Cf. *Regola OFS* 26; *Cost OFS* 85.2.

10 Cf. *Cost OFS* 86.1.

11 Cf. *Cost OFS* 89.5.

12 Cf. *Cost OFS* 87.3; *Regola OFS* 26.

13 *Cost OFS* 46.1.

14 Cf. *Cost OFS* 47.2.

15 Cf. *Cost OFS* 95.1 e 3.



Art. 7

1. I Superiori maggiori del Primo Ordine e del TOR concordano il modo più adeguato di assicurare l'assistenza spirituale alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste¹⁶.

b. I Ministri generali

Art. 8

1. I Ministri generali esercitano collegialmente l'*altius moderamen* e l'assistenza pastorale nei confronti dell'OFS nel suo insieme¹⁷.
2. Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR:
 - a) curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l'approvazione dei documenti legislativi o liturgici di competenza della stessa;
 - b) visitare la Presidenza del CIOFS¹⁸;
 - c) presiedere e confermare l'elezione della Presidenza del CIOFS¹⁹;
 - d) accettare, eventualmente, la rinuncia del Ministro generale dell'OFS²⁰.

Art. 9

1. I Ministri generali esercitano le loro competenze verso l'OFS a norma del diritto universale, delle proprie Costituzioni e nel rispetto del diritto proprio dell'OFS. Essi hanno la facoltà di erigere, visitare ed incontrare le Fraternità locali dell'OFS assistite dal proprio Ordine.
2. Nei confronti del proprio Ordine spetta a ciascun Ministro generale:
 - a) nominare l'Assistente generale per l'OFS, che, sotto l'autorità del Ministro generale, tratta gli affari riguardanti il servizio all'OFS²¹;
 - b) in caso di necessità, confermare o nominare gli Assistenti nazionali appartenenti al proprio Ordine.

c. I Ministri provinciali

Art. 10

1. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori esercitano le loro competenze verso l'OFS nel territorio della propria giurisdizione.
2. Dove più Superiori maggiori dello stesso Ordine hanno giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità regionali e nazionali dell'OFS²².
3. Devono altresì stabilire collegialmente le modalità della nomina degli Assistenti nazionali e regionali, ed anche a quali Superiori i Consigli nazionali e regionali dell'OFS si devono rivolgere per chiedere l'Assistente²³.

16 Cost OFS 88.4.

17 Cost OFS 87.1.

18 Cf. Cost OFS 92.2-3.

19 Cf. Cost OFS 76.2.

20 Cf. Cost OFS 83.1.

21 Cf. Cost OFS 91.2-3.

22 Cost OFS 88.5.

23 Cf. Cost OFS 91.2.



Art. 11

1. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori assicurano l'assistenza spirituale alle Fraternità locali affidate alla propria giurisdizione²⁴.
2. Spetta in particolare ad essi, in nome della propria giurisdizione:
 - a) erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando ad esse l'assistenza spirituale;
 - b) nominare gli Assistenti spirituali²⁵;
 - c) animare spiritualmente, visitare ed incontrare le Fraternità locali assistite dal proprio Ordine;
 - d) tenersi informati sull'assistenza spirituale prestata all'OFS e alla Gi.Fra.²⁶.

Titolo III: Il ruolo degli Assistenti spirituali

a. Principi generali

Art. 12

1. L'Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità determinata dell'OFS e della Gi.Fra.²⁷.
2. Per essere testimone della spiritualità francescana, dell'affetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari, e vincolo di comunione tra il suo Ordine e l'OFS, l'Assistente spirituale sia preferibilmente un religioso francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR²⁸.
3. L'Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio e del Capitolo della Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora con essa in tutte le attività. Non gode del diritto di voto nelle questioni economiche né nelle elezioni ai vari livelli²⁹.

Art. 13

1. Il compito precipuo dell'Assistente è favorire l'approfondimento della spiritualità francescana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dei francescani secolari³⁰.
2. Nel Consiglio di Fraternità, nei Capitoli elettivi o ordinari, agisce nel rispetto delle responsabilità e del ruolo dei secolari, dando loro la priorità per quanto riguarda la guida, il coordinamento e l'animazione della Fraternità.
3. Partecipa attivamente e vota nelle deliberazioni e nelle decisioni prese nel Consiglio o nel Capitolo. In particolare è responsabile per l'animazione delle celebrazioni liturgiche e delle riflessioni spirituali durante le riunioni del Consiglio o del Capitolo.

Art. 14

1. La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione del Primo Ordine e del TOR con l'OFS. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa, e serve a ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo dell'unità dell'OFS e promuovere il suo più efficace

²⁴ Cf. *Cost OFS* 88.1.

²⁵ Cf. *Cost OFS* 89.2; 91.3.

²⁶ Cf. *Cost OFS* 88.2.

²⁷ Cf. *Cost OFS* 89.2; 96.6.

²⁸ *Cost OFS* 89.3.

²⁹ Cf. *Cost OFS* 90.2; 77.1-2.

³⁰ Cf. *Cost OFS* 90.1.



- inserimento nella Famiglia Francescana e nella Chiesa³¹.
2. Il Visitatore fortifica la Fraternità nella sua presenza e missione nella Chiesa e nella società; verifica il rapporto tra la Fraternità secolare e quella religiosa; dedica particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze formative; si interessa della collaborazione e del senso di corresponsabilità tra i Responsabili secolari e gli Assistenti spirituali; accerta la qualità dell'assistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata; incoraggia gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuove la loro permanente formazione spirituale e pastorale³².
 3. Su richiesta del rispettivo Consiglio, un delegato della Conferenza degli Assistenti effettua la visita pastorale, nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell'OFS³³. Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita pastorale può essere effettuata per iniziativa della Conferenza degli Assistenti spirituali, sentito il Consiglio dell'OFS di pari livello³⁴.
 4. È consigliato di fare la visita pastorale congiuntamente con quella fraterna, concordandone il programma. Il Visitatore o i Visitatori comunicheranno tempestivamente al Consiglio interessato l'oggetto e il programma della visita. Prenderanno visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi alle precedenti visite, all'elezione del Consiglio e all'amministrazione dei beni. Stenderanno una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti nell'apposito registro della Fraternità visitata, e la porteranno a conoscenza del Consiglio del livello che ha effettuato la visita³⁵.
 5. Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore o i Visitatori s'incontreranno con l'intera Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Riserveranno particolare attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro personale. Procederanno, ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che dovessero riscontrare³⁶.

Art. 15

1. L'Assistente è nominato dal Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata³⁷.
2. Dove più di un Superiore maggiore dello stesso Ordine è coinvolto nella nomina di un Assistente, si seguono le norme stabilite collegialmente dai Superiori con giurisdizione nel territorio³⁸.
3. La nomina dell'Assistente sia fatta per iscritto e per un tempo limitato, complessivamente non superiore a dodici anni.
4. Quando non è possibile dare alla Fraternità un Assistente spirituale, membro del Primo Ordine o del TOR, il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dell'assistenza spirituale a:
 - a) religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani;
 - b) francescani secolari, chierici o laici, specificamente preparati per questo servizio;
 - c) altri chierici diocesani o religiosi non francescani³⁹.

31 Cf. *CIC* 305.1; *Cost OFS* 92.1; 95.1.

32 Cf. *Cost OFS* 95.

33 Cf. *Cost OFS* 92.2.

34 Cf. *Cost OFS* 92.3.

35 Cf. *Cost OFS* 93.2 e 4.

36 *Cost OFS* 93.3.

37 Cf. *Cost OFS* 91.3.

38 Cf. *Cost OFS* 91.2; Cf. *sopra* art. 10.

39 *Cost OFS* 89.4.



Art. 16

1. Il numero degli Assistenti, che fanno parte dei Consigli ai vari livelli, corrisponda al numero degli Ordini che in effetti danno l'assistenza alle Fraternità locali nell'ambito della Fraternità internazionale, nazionale o regionale.
2. A livello internazionale, nazionale e regionale gli Assistenti, se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente all'OFS e alla Gi.Fra.⁴⁰
3. Ogni Conferenza di Assistenti funziona secondo un proprio regolamento interno, approvato dai rispettivi Superiori maggiori.
4. Gli Statuti nazionali e regionali dell'OFS stabiliscono il numero degli Assistenti che parteciperanno al Capitolo nazionale o regionale, come si scelgono, e che tipo di partecipazione avranno.

b. Gli Assistenti generali

Art. 17

1. Gli Assistenti generali sono nominati dal rispettivo Ministro generale, sentita la Presidenza del CIOFS⁴¹.
2. Prestano il loro servizio alla Presidenza del CIOFS, formano una Conferenza e curano collegialmente l'assistenza spirituale all'OFS nel suo insieme⁴².
3. È compito della Conferenza degli Assistenti generali:
 - a) collaborare con il Consiglio internazionale e la sua Presidenza nell'animazione spirituale e apostolica dell'OFS e in particolare nella formazione dei responsabili secolari;
 - b) coordinare, a livello internazionale, l'assistenza spirituale all'OFS e alla Gi.Fra.;
 - c) promuovere l'interessamento dei frati e dei superiori nei confronti dell'OFS e della Gi.Fra.;
 - d) provvedere alla visita pastorale dei Consigli nazionali dell'OFS⁴³ e alla presenza nei capitoli nazionali elettivi⁴⁴.

Art. 18

1. L'Assistente generale ha il compito di tenere informato il Ministro generale e il suo Ordine sulla vita e le attività dell'OFS e della Gi.Fra.
2. Deve inoltre trattare le cose riguardanti il servizio dell'assistenza prestata dal suo Ordine all'OFS e alla Gi.Fra., incontrare le Fraternità locali assistite dal proprio Ordine e tenere rapporti fraterni e costanti con gli Assistenti del proprio Ordine.

c. Gli Assistenti nazionali

Art. 19

1. Gli Assistenti nazionali dell'OFS e della Gi.Fra. sono nominati dal Superiore maggiore competente, sentito il rispettivo Consiglio nazionale⁴⁵. Dove più di un Superiore maggiore dello stesso Ordine è coinvolto nella nomina, si seguono le norme stabilite collegialmente dai Superiori con giurisdizione nel territorio nazionale⁴⁶.

40 Cf. *Cost OFS* 90.3.

41 Cf. *Cost OFS* 91.3.

42 Cf. *Cost OFS* 90.3.

43 Cf. *Cost OFS* 92.2.

44 Cf. *Cost OFS* 76.2.

45 Cf. *Cost OFS* 91.2.

46 Cf. *Cost OFS* 91.2.



2. Prestano il loro servizio al Consiglio nazionale e curano l'assistenza spirituale alla Fraternità nazionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente⁴⁷.
3. È compito della Conferenza degli Assistenti nazionali, o dell'Assistente nazionale, se è unico:
 - a) collaborare con il Consiglio nazionale per il lavoro di animazione spirituale e apostolica dei francescani secolari nella vita ecclesiale e sociale della nazione e, in particolare, per la formazione dei responsabili;
 - b) provvedere alla visita pastorale dei Consigli regionali dell'OFS⁴⁸ e alla presenza nei capitoli regionali elettivi⁴⁹;
 - c) coordinare a livello nazionale il servizio dell'assistenza spirituale, la formazione degli assistenti e l'unione fraterna tra loro;
 - d) promuovere l'interessamento dei frati per l'OFS e per la Gi.Fra.

Art. 20

1. L'Assistente nazionale ha il compito di tenere informati i Superiori maggiori e il suo Ordine sulla vita e le attività dell'OFS e della Gi.Fra. nella nazione.
2. Deve inoltre trattare le cose riguardanti il servizio dell'assistenza prestato dal suo Ordine all'OFS e alla Gi.Fra., incontrare le Fraternità locali assistite dal proprio Ordine nella nazione e tenere rapporti fraterni e costanti con gli Assistenti regionali e locali del proprio Ordine.

d. Gli Assistenti regionali

Art. 21

1. Gli Assistenti regionali dell'OFS e della Gi.Fra. sono nominati dal Superiore maggiore competente, sentito il rispettivo Consiglio regionale⁵⁰. Dove più di un Superiore maggiore dello stesso Ordine è coinvolto nella nomina, si seguono le norme stabilite collegialmente dai Superiori con giurisdizione nel territorio regionale⁵¹.
2. Prestano il loro servizio al Consiglio regionale e curano l'assistenza spirituale alla Fraternità regionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente⁵².
3. È compito della Conferenza degli Assistenti regionali, o dell'Assistente regionale, se è unico:
 - a) collaborare con il Consiglio regionale per il lavoro di animazione spirituale e apostolica dei francescani secolari nella vita ecclesiale e sociale della regione e, in particolare, per la formazione dei responsabili;
 - b) provvedere alla visita pastorale dei Consigli locali dell'OFS⁵³ e alla presenza nei capitoli locali elettivi⁵⁴;
 - c) coordinare a livello regionale il servizio dell'assistenza spirituale e della formazione degli Assistenti e l'unione fraterna tra loro;
 - d) promuovere l'interessamento dei frati per l'OFS e per la Gi.Fra.

47 Cf. *Cost OFS* 90.3.

48 Cf. *Cost OFS* 93.1-2.

49 Cf. *Cost OFS* 76.2.

50 Cf. *Cost OFS* 91.2.

51 Cf. *Cost OFS* 91.2.

52 Cf. *Cost OFS* 90.3.

53 Cf. *Cost OFS* 93.1-2.

54 Cf. *Cost OFS* 76.2.



Art. 22

1. L'Assistente regionale ha il compito di tenere informati i Superiori maggiori e il suo Ordine sulla vita e le attività dell'OFS e della Gi.Fra. nella regione.
2. Deve inoltre trattare le cose riguardanti il servizio dell'assistenza prestato dal suo Ordine all'OFS e alla Gi.Fra., incontrare le Fraternità locali assistite dal proprio Ordine nella regione e tenere rapporti fraterni e costanti con gli Assistenti locali del proprio Ordine.

e. Gli Assistenti locali

Art. 23

1. L'Assistente locale è nominato dal Superiore maggiore, a norma del diritto proprio, sentito il Consiglio della Fraternità interessata⁵⁵.
2. L'Assistente locale promuove la comunione all'interno della Fraternità e fra quella ed il Primo Ordine o il TOR. D'intesa con il Guardiano o il Superiore locale, procuri che si instauri una vera comunione vitale reciproca tra la Fraternità religiosa e quella secolare. Promuove la presenza attiva della Fraternità nella Chiesa e nella società.

Art. 24

1. L'Assistente locale, insieme con il Consiglio della Fraternità, è responsabile della formazione dei candidati⁵⁶ ed esprime la sua valutazione sui singoli candidati prima della Professione⁵⁷.
2. Insieme con il Ministro instaura un dialogo con i fratelli che si trovino in difficoltà, che intendono ritirarsi dalla Fraternità o che si comportano in grave contrasto con la Regola⁵⁸.

⁵⁵ Cf. *Cost OFS* 91.3.

⁵⁶ *Cost OFS* 37.2.

⁵⁷ *Cost OFS* 41.1.

⁵⁸ *Cost. OFS* 56.1-2; 58.1-2.

